

COMUNE di BASTIA UMBRA

Provincia di Perugia



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI**

Approvato con Delibera di C.C. n° 31 del 21/04/2009

REGOLAMENTO COMUNALE	1
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI**	1
Titolo I - PRINCIPI	4
Art. 1 - Profili istituzionali	4
Art. 2 - Valori etici e culturali	4
Art. 3 - Competenze del Sindaco	5
Art. 4 - Tutela degli animali	5
Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	6
Art. 5 - Definizioni	6
Art. 6 - Ambito di applicazione	7
Art. 7- Esclusioni	7
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI	8
Art. 8 - Detenzione di animali	8
Art. 9 - Maltrattamento di animali	9
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	10
Art. 11 - Smarrimento e rinvenimento di animali	10
Art. 12 - Fuga, cattura e soppressione di animali	10
Art. 13 - Abbandono di animali	11
Art. 14 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata	11
Art. 15 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli	12
Art. 16 - Avvelenamento di animali	12
Art. 17 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	13
Art. 18 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento e cartellonistica	13
Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio	14
Art. 20 – Spettacoli ed intrattenimenti con l’utilizzo di animali	14
Art. 21 - Esposizione di animali	16
Art. 22 - Divieto di accattonaggio con animali	16
Art. 23 - Allevamento e vendita	16
Art. 24 - Macellazione di animali	17
Art. 25 - Inumazione di animali	18
Art. 26 – Destinazione di cibo per animali	18
Titolo IV - CANI	18
Art. 27 – Anagrafe canina	18
Art. 28 – Detenzione dei cani	19
Art. 29 - Detenzione a catena	20
Art. 30 - Dimensioni dei recinti	20
Art. 31 - Sfrattati con cane o animali domestici	21
Art. 32 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	21
Art. 33 - Percorsi destinati ai cani o aree di sgambamento	21
Art. 34 - Accesso negli esercizi pubblici	22
Art. 35 - Detenzione dei cani da guardia	22

Art. 36 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio	22
Art. 37 - Obbligo di raccolta degli escrementi	23
Art. 38 - Cane di quartiere	23
Art. 39 – Centri di addestramento – educazione	24
Art. 40 - Cattura, custodia e restituzione dei cani randagi	24
Art. 41 – Canili per ricovero dei cani randagi	25
Art. 42 - Affidamento di cani di proprietà alla struttura pubblica	26
Art. 43 – Nulla osta per detenzione cani	26
Titolo V - GATTI	26
Art. 44 – Proprietà dei gatti liberi	26
Art. 45 – Gatti di proprietà	26
Art. 46 - Compiti dell’Azienda Sanitaria Locale	27
Art. 47 – Colonie feline	27
Art. 48- Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e	28
Titolo VI – EQUINI	29
Art. 49 - Mantenimento di equini domestici	29
Titolo VII - VOLATILI	30
Art. 50 - Detenzione dei volatili	30
Art. 51 - Dimensioni delle gabbie	30
Art. 52 - Tutela delle specie selvatiche	31
Art. 53 – Controllo dei colombi urbani liberi	31
Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI	32
Art. 54 - Detenzione di specie animali acquatiche	32
Art. 55 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari	32
Art. 56 – Esercizio della pesca	32
Art. 57 – Ittiofauna	33
Titolo IX – PICCOLA FAUNA	33
Art. 58 – Tutela della piccola fauna	33
Titolo X – FAUNA ESOTICA	34
Art. 59 – Detenzione di animali esotici	34
Titolo XI – PET THERAPY	34
Art. 60 – Attività di cura e riabilitazione con l’impiego di animali	34
Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI	35
Art. 61- Commissione Comunale per i diritti degli animali	35
Art. 62 – Vigilanza	35
Art. 63 - Sequestro e confisca di animali	36
Art. 64 – Sanzioni	36
Art. 65 - Incompatibilità ed abrogazione di norme	37
Art. 66 - Entrata in vigore	37

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Bastia Umbra, (in seguito nel presente regolamento denominato “Comune”), nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche, e promuove la cura e la tutela degli animali nel proprio territorio, quale elemento fondamentale e indispensabile di ricchezza e valorizzazione dell’ambiente.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
3. Il Comune promuove azioni volte alla prevenzione ed alla lotta al randagismo degli animali d’affezione, come disciplinati dalla L.R. 19/07/1994, n. 19, cioè agli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari. La prevenzione del randagismo, oltre che come necessità di tutela igienico – ambientale, va anche considerata come deterrente all’abbandono e al maltrattamento degli animali, e come misura di contrasto di attività che possono definirsi delinquenti.
4. Il Comune promuove iniziative volte ad agevolare la più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico – terapeutici, quali le tecniche di Pet Therapy (terapia assistita con gli animali).
5. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune, anche in collaborazione con le associazioni animaliste riconosciute dalla Regione ed il servizio veterinario pubblico, può promuovere e sostenere iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
6. Le modifiche territoriali debbono tener conto anche degli **ecosistemi** a cui gli animali sono legati per la loro esistenza, nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune, in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con la custodia e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell’intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

3. Il Comune valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive e le iniziative che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823, 826, 927 e 931 del Codice Civile, esercita la proprietà e la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/02/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, in quanto costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di tutela verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base all'art. 3 del D.P.R. 31/03/1979, compete la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
5. Il Sindaco prenderà provvedimenti o promuoverà iniziative riguardanti la fauna che vive temporaneamente o stabilmente allo stato libero nel territorio comunale solo previo un accurato studio di compatibilità ambientale.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune nel rispetto dell'articolo 3 del D.P.R. 31/03/1979 ed in base alle leggi 281/1991, 473/1993 e 189/2004 ed alla L.R. 19/1994 promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e sanziona gli atti di crudeltà contro di essi, il maltrattamento verso di essi ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento, violenza e sevizie verso tutte le specie animali.
4. Il Comune provvede ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.
5. IL Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
6. Il Comune tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992, n° 157.
3. Nel presente Regolamento vengono, per brevità, utilizzate le seguenti denominazioni:
 - a) “Animale da compagnia”: è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da Pet Therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
 - b) “Albo Regionale”: è l'Albo Regionale delle associazioni per la protezione degli animali al quale possono iscriversi le associazioni il cui statuto contenga le finalità previste agli artt. 1 e 2 della L.R. 19/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) “Servizio Veterinario”: è il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale;
 - d) “Ufficio Diritti Animali” è l'ufficio del Comune preposto alla tutela dei diritti degli animali, se costituito;
 - e) “proprietario”: è colui che possiede, a qualsiasi titolo, l'animale; “detentore” è colui che custodisce, anche temporaneamente, l'animale; costoro sono responsabili in solido della salute e del benessere dell'animale e in solido ne rispondono civilmente verso terzi;
 - f) “Gatto libero”: è il gatto che vive in libertà, spesso assieme ad altri gatti;
 - g) “Colonia felina”: è un gruppo di gatti liberi, in numero non inferiore a 3, che frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato;
 - h) “Gattaro” e/o “Gattara”: è la persona che si occupa della cura, del benessere e del sostentamento della colonia di gatti che vivono in libertà, per la quale l'art. 48, comma 5, del presente regolamento prevede il

possesso di un tesserino di identificazione rilasciato dal Comune e l'art. 2, comma 10, della Legge 14/08/1991, n. 281 richiede l'iscrizione ad un'associazione protezionista;

- i) "Organi di vigilanza": sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o coloro che rivestono tali funzioni, come indicati all'articolo 57 del Codice di procedura penale;
- j) "Attività commerciali": sono le attività svolte in strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia, quali i negozi di vendita animali ed i depositi, le pensioni per animali, il trasporto e la vendita ambulante, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
- k) "Allevamento di animali da compagnia": per quanto riguarda cani e gatti, è la loro detenzione, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 7- Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse (allevamenti zootecnici industriali e rurali);
 - b) alle attività di studio e sperimentazione; (resta salvo che nell'ambito delle proprie competenze, il comune eserciterà anche per le attività indicate nel presente articolo il controllo sull'esatta applicazione della normativa vigente);
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
 - e) alle attività di disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenze di carattere igienico-sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, debbono essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, debbono provvedere alla loro idonea sistemazione, accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, debbono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
5. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi ad impedirne la proliferazione, effettuando un controllo delle nascite, se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata.
6. L'Ufficio Diritti Animali, se costituito, promuove, anche con l'aiuto del Servizio Veterinario, dei veterinari liberi professionisti e delle associazioni di volontariato campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti; promuove i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e l'apposizione del sistema di identificazione mediante microchip.
7. Chiunque adotta o cede cani in modo ricorrente è sottoposto a controllo periodico da parte degli organi di vigilanza.
8. Chiunque detiene cani di razze "pericolose" è soggetto a controlli periodici a campione da parte degli organi di vigilanza, a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani. Non sono sottoposti al predetto controllo i cani delle Forze Armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
9. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, deve essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze di specie, e comportamentali.
10. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare per i cani la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non deve essere in luoghi che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
11. Chi detiene animali che creano, durante le ore notturne, grave disturbo della pubblica quiete, ha l'obbligo di custodia, durante le suddette ore, in idonei locali chiusi o all'interno dell'abitazione.

Art. 9 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie; anche in caso di custodia temporanea, ogni animale deve essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico.
4. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi . E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole, ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure.
5. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
6. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
8. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi tramite bicicletta o al seguito di mezzi di locomozione a motore.
9. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni o del termine dell'allattamento e, nel caso di cani, gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non iscritti all' Anagrafe Canina e identificati con l'inserimento del microchip.
- 10.E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
- 11.E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici, togliere le unghie ai gatti, ovvero praticare la onisectomia o operare la devocalizzazione.
- 12.E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
- 13.E' vietato allevare, commerciare e/o detenere qualsiasi specie animale per fini di sperimentazione.
- 14.E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
- 15.Sono vietati, su tutto il territorio del Comune, la vendita e l'uso dei collari elettrici e di trappole mutilanti.
- 16.E' vietato impedire ai condomini di tenere animali domestici nella propria abitazione, salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Igiene o se il

proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' vietato molestare, catturare, detenere o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica e della pesca, e quanto stabilito dalle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 - Smarrimento e rinvenimento di animali

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 3 giorni al Servizio Veterinario della ASL.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo al Servizio Veterinario della ASL.

Art. 12 - Fuga, cattura e soppressione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata alle Forze dell'Ordine e al Servizio Veterinario competente per territorio.
2. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, il Servizio Veterinario provvederà a richiedere l'intervento di operatori specificamente autorizzati alla detenzione e all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza; soltanto in caso di grave minaccia per la pubblica incolumità si potrà procedere all'abbattimento dell'animale.
3. E' vietata la soppressione di qualsiasi animale da affezione, compagnia, tropicale, o fauna selvatica salvo i casi previsti dalle norme in materia venatoria e sanitaria.
4. I cani randagi o di proprietà catturati e custoditi presso il canile comprensoriale, così come i gatti liberi sul territorio non possono essere soppressi né ceduti per sperimentazione e vivisezione.

5. L'eutanasia è prevista per soggetti affetti da gravi patologie o patologie in fase terminale. L'eutanasia deve essere sempre preceduta da anestesia profonda ed eseguita da un medico veterinario.

Art. 13 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di animali non può detenere animali a qualsiasi titolo.
4. Il mancato ritiro entro i 60 giorni dall'avviso di cani di proprietà catturati e custoditi presso il canile sanitario verrà segnalato all'autorità giudiziaria.

Art. 14 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, qualora dovessero detenere a guisa di recinto un cane, dovranno essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
2. L'altezza della recinzione dovrà essere valutata in relazione alla tipologia del cane custodito (taglia, attitudine, età, ecc.) potendo variare da m. 1,50 per cani di taglia piccola e media fino ad almeno m. 2,00 per cani di grande taglia.
3. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Art. 15 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada (art.169 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285), chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale l'areazione del veicolo e, in caso di viaggi prolungati, la somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.
6. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai delle auto in assenza di ventilazione e luce.
7. E' vietato detenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria; dal 1° aprile al 30 ottobre è assolutamente vietato detenere animali in autoveicoli in sosta in assenza del conducente o di altra persona, se tale comportamento comportasse pericolo per la vita dell'animale.

Art. 16 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze tossiche od irritanti in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I privati cittadini sono invitati a segnalare alla Polizia Municipale e/o all'Ufficio Diritti Animali del Comune la presenza di cibo sospetto destinato ad animali domestici e non, presente in aree pubbliche.
3. Ai sensi della L.R. n. 27 del 22/10/2001 – Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate – il medico veterinario, che nell'esercizio delle proprie attività accerti in qualsiasi modo, anche senza l'ausilio di analisi strumentali, l'avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, è tenuto a darne comunicazione entro ventiquattro ore alla Polizia

Provinciale, all'Azienda Unità Sanitaria Locale e al Sindaco del Comune dove è stato rinvenuto l'animale.

Art. 17 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune.
2. L'animale deve in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola; per i gatti è obbligatorio il trasportino, fermo restando il pagamento del biglietto se dovuto.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico di trasporto pubblico su taxi, il detentore dell'animale deve preventivamente comunicare la presenza dell'animale al seguito ed il taxista ha facoltà di rifiutare il trasporto, fatto salvo il successivo comma 6.
6. La persona non vedente ha il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa, ai sensi della L. 14/02/1974, n. 37, come modificata dalla L. 25/08/1988, n. 376 e dalla L. 08/02/2006, n. 60.

Art. 18 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento e cartellonistica

1. A tutela dell'incolumità pubblica e degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove sia stato accertato da parte degli uffici comunali competenti (polizia municipale) un frequente attraversamento di animali, debbono essere installati, a cura degli uffici competenti, delle idonee barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale, per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
2. In dette zone deve essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che deve indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto, su tutto il territorio comunale, di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi o in omaggio.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) e ai soggetti dotati di personalità giuridica (es cinofili) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate alle strutture di sanità pubblica veterinaria dell'azienda USL 2. In tal caso possono essere dati in adozione esclusivamente cuccioli svezzati, di età non inferiore a 60 giorni, iscritti all'anagrafe canina ed identificati con microchip.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 20 – Spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche; pertanto per lo svolgimento di mostre di animali, concorsi, deve essere richiesta l'autorizzazione comunale specificando modalità, tempi, condizioni di impiego e provenienza degli animali. Per quanto riguarda le esposizioni, si applica il successivo articolo 21. Le gare ippiche possono essere svolte in luoghi autorizzati.
2. Sono vietate mostre itineranti di animali d'affezione sia adulti che cuccioli.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie in pericolo), istituita presso il Ministero dell'ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 (Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti), emessa in ottemperanza alla legge 426/1998. Non saranno concessi permessi in assenza di autodichiarazioni, soggette a controllo sul rispetto dei predetti requisiti e criteri. In particolare debbono essere rispettati i seguenti 15 criteri CITES:
 - a) criterio 1: ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco ed insostituibile; i criteri di seguito indicati si rivolgono a qualsiasi struttura del genere che entri o comunque operi nel territorio ovvero a qualsiasi attività che preveda animali per lo spettacolo;
 - b) criterio 2: in ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono

- c) criterio 3: in ciascuna struttura ed in ciascun luogo di spettacolo o mostra devono essere opportunamente indicate le specie ed il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- d) criterio 4: ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario.
- e) Criterio 5: ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure debbono essere altresì disponibili le relative qualifiche professionali;
- f) Criterio 6: per l'attività svolta dai circhi e dalle mostre viaggianti non è ritenuta possibile l'acquisizione di animali prelevati direttamente in natura per essere utilizzati negli spettacoli. Per gli esemplari ospitati debbono essere garantiti i requisiti minimi di cui all'appendice A della CITES;
- g) Criterio 7: il mantenimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività;
- h) Criterio 8: le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico di tutti gli animali che devono essere individualmente riconoscibili; nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione e cessione di esemplari, le eventuali nascite e i decessi, le informazioni relative alla pertinente documentazione CITES ed ogni altra documentazione necessaria ai sensi delle normative vigenti. Tale registro deve essere disponibile ed a disposizione degli organi di vigilanza;
- i) Criterio 9: ogni esemplare ospitato deve essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica CITES;
- j) Criterio 10: ogni struttura deve predisporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Gli alimenti debbono essere conservati in luoghi idonei allo scopo;
- k) Criterio 11: gli animali debbono essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi sottrarre liberamente alla vista del pubblico. Inoltre gli animali debbono avere a disposizione strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse. Le strutture di mantenimento debbono essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati;
- l) Criterio 12: ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie;
- m) Criterio 13: i metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia;
- n) Criterio 14: le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga degli esemplari ospitati;
- o) Criterio 15: gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

Art. 21 - Esposizione di animali

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali (tranne quelle promosse in collaborazione con il Comune per la lotta al randagismo) sono soggette ad autorizzazione da parte del Comune, previo parere del Servizio Veterinario.
2. Gli animali in esposizione devono essere tenuti in idonee strutture.

Art. 22 - Divieto di accattonaggio con animali

1. Al fine di tutelare la salute ed il benessere animale, è vietato esibire o utilizzare cuccioli di animali per la pratica dell'accattonaggio.
2. E' altresì vietato utilizzare animali, di qualsiasi specie ed età, tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà, per la pratica dell'accattonaggio.
3. E' vietato, su tutto il territorio del Comune, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.
4. Il Servizio Veterinario della ASL ha il compito di verificare le condizioni di salute e benessere degli animali di cui al comma precedente, e nel caso sussistano gli estremi di maltrattamento degli animali o si riscontri la presenza di femmine gravide o con cucciolate, gli animali saranno sottoposti a sequestro preventivo a cura degli organi preposti in collaborazione con il Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale; i cani saranno condotti al canile comprensoriale; gli altri animali potranno essere temporaneamente affidati alle associazioni di protezione degli animali presenti sul territorio comunale; le spese di cattura e custodia sono a carico del contravventore.

Art. 23 - Allevamento e vendita

1. L'apertura di attività economiche riguardanti animali da compagnia e l'attivazione di impianti per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali devono essere autorizzati dal Comune, previo parere del Servizio Veterinario, fatti salvi i divieti sanciti dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici. La richiesta di autorizzazione deve indicare la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate nella struttura, nonché il nome della persona responsabile degli animali. Per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale ed agli altri regolamenti comunali vigenti in materia.

2. Il titolare dell'attività deve dotarsi di registro di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, che deve essere tenuto regolarmente e costantemente aggiornato.
3. Non possono essere venduti animali a minori di anni 16.
4. La vendita di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita.
5. Gli animali in esposizione devono essere tenuti in idonee strutture che abbiano i requisiti previsti dal D.Lgs. 27/01/1992, n. 116 ed essere inoltre provvisti di acqua e di cibo a seconda della specie.
6. L'esposizione non può prolungarsi oltre l'orario di apertura dell'attività.
7. Gli animali se detenuti all'esterno dell'esercizio commerciale debbono essere sempre riparati dagli agenti atmosferici.
8. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dagli agenti atmosferici, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 51 del presente regolamento, posizionate ad almeno un metro da terra.
9. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dagli agenti atmosferici, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili le dimensioni delle gabbie non debbono avere dimensioni inferiori a quanto previsto dal D.Lgs. 116/92.
10. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 24 - Macellazione di animali

1. La macellazione di suini per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti e nel rispetto delle leggi sul benessere previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/1929, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL.
2. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del D.Lgs. n. 333/1998.
3. La macellazione di tipo rituale può essere effettuata soltanto negli stabilimenti riconosciuti dal Ministero della Salute in accordo con i capi delle confessioni religiose.

Art. 25 - Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito il sotterramento di animali da affezione di proprietà, equini esclusi, in terreni di privati cittadini o, previo parere del Servizio Veterinario, in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 con certificazione sanitaria degli organi competenti per territorio o di un veterinario libero professionista.
2. Al fine di consentire a quanti hanno accudito e curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, il Comune, sentito il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio Veterinario, può autorizzare enti, associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali, approvandone il relativo regolamento di gestione.
3. Tali strutture cimiteriali dovranno essere gestite nel rispetto delle norme vigenti; l'individuazione dei luoghi deve essere effettuata tenendo conto del rischio di inquinamento delle falde freatiche.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 si fa espresso rinvio alla normativa nazionale, regionale ed agli altri regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 26 – Destinazione di cibo per animali

1. Ai sensi delle norme vigenti, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline censite.

Titolo IV - CANI

Art. 27 – Anagrafe canina

1. Presso il Servizio Veterinario è istituita una anagrafe del cane contenente l'elenco numerato progressivamente di tutti i cani presenti nel territorio.
2. E' obbligatorio provvedere all'identificazione ed alla registrazione dei cani in conformità alle disposizioni adottate dalla Regione e da ultimo all'Ordinanza del

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 6 agosto 2008, pubblicata nella G.U. n. 194 del 20/08/2008.

3. Fermo restando il disposto dell'art. 83 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.
4. E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla predetta ordinanza.
5. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'Ordinanza di cui al comma 2 del presente articolo a cura del Servizio Veterinario oppure presso veterinari appositamente autorizzati dalla AUSL competente.
6. I disabili, forniti di idonea certificazione della necessità del cane, sono esonerati dal pagamento del concorso alle spese per l'identificazione elettronica del proprio cane qualora effettuata dalla struttura pubblica.
7. Sono, altresì, esonerate dal pagamento le associazioni protezioniste per i cani abbandonati ospitati nei canili delle stesse e identificati nella struttura pubblica.
8. Il proprietario è tenuto, altresì, a segnalare l'eventuale variazione di domicilio e/o di proprietà e il decesso del cane al Servizio Veterinario entro 10 giorni dall'evento.
9. Ai sensi dell'art. 4 della Ordinanza 6 agosto 2008 sopra richiamata:
 - a) i Comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del Servizio Veterinario, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane è ricoverato è il detentore dell'animale;
 - b) il Sindaco è responsabile delle procedure di cui al comma 9, lettera a);
 - c) i Comuni dotano la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

Art. 28 – Detenzione dei cani

1. Chi detiene, a qualsiasi titolo, un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani detenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere; tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta secondo la disposizione che segue, o comunque in base alla razza e alla etologia del cane.
4. Il possessore o il detentore a qualsiasi titolo di un cane dovrà provvedere, oltre all'iscrizione all'anagrafe canina e all'identificazione tramite apposizione di

microchip, anche alle profilassi di protocollo (vaccinazioni, test e prevenzione della filariosi, trattamenti antielmintici).

Art. 29 - Detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena; laddove necessario, è permesso per periodi di tempo non superiori alle otto ore giornaliere.
2. La catena, quando necessaria, dovrà essere munita di girante e dovrà avere una lunghezza minima di mt 5,00 vincolata in maniera scorrevole a cavo aereo lungo almeno mt.5,00 ad un'altezza massima di mt 3,00; dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il cibo e l'acqua, nonché di alloggiarsi nel proprio riparo; il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi.
3. Per casi particolari, opportunamente documentate, possono essere concesse deroghe rispetto alle misure di cui al comma 2 da parte dell'Autorità comunale.

Art. 30 - Dimensioni dei recinti

1. Il recinto devono essere tali da garantire il benessere e la possibilità di moto; la superficie minima deve essere pari a mq. 8 o mq. 16 per i cani di cui all'ordinanza Ministro della Salute del 27/08/2004 (Tutela ed incolumità pubblica dall'aggressività dei cani); ogni recinto non potrà ospitare più di un cane adulto con gli eventuali cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più oltre i 3 mesi comporterà un aumento minimo di superficie di mq 6. Le dimensioni dei box e degli annessi recinti all'aperto per cani per le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali sono invece indicate all'allegato A del D.P.C.M. 28 febbraio 2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy". I requisiti dell'allegato A invece non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.
2. Occorre provvedere alla pulizia giornaliera del recinto rimuovendo le deiezioni ed eventuali avanzi di cibo.
3. Il ricovero dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato, provvisto di tetto impermeabilizzato, chiuso su tre lati e rialzato da terra; tutto quanto qualora le caratteristiche della specie e della razza lo richiedano. Si dovrà prevedere una tettoia adeguata; il ricovero dovrà essere posizionato in luoghi salubri, privi di acqua stagnante, ovvero in ambienti che non risultino nocivi per la salute ed il benessere dell'animale.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale ed agli altri regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 31 - Sfrattati con cane o animali domestici

1. Per il cittadino, affidatario o proprietario di un cane o di un animale domestico, che si trova a dover usufruire di alloggio e/o sistemazione, concessi dal Comune in caso di sfratto e/o esigenze abitative particolari, devono essere messe in atto tutte le possibili soluzioni per consentirgli di tenere l'animale presso di sé.

Art. 32 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Il proprietario e il detentore di un cane devono utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni.
2. Il proprietario e il detentore di un cane devono portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, opportunamente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto dal Comune.
4. All'obbligo di cui al comma precedente non saranno sottoposti i cani accompagnatori di persone non vedenti.

Art. 33 - Percorsi destinati ai cani o aree di sgambamento

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, spazi destinati ai cani dotati di opportune attrezzature per abbeveraggio e le deiezioni.
2. Nelle aree di sgambamento i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità ed il controllo del proprietario o del detentore, purché non vengano determinati danni alle piante o alle strutture presenti; i cani, che possono arrecare danno o disturbo agli altri frequentatori, devono essere muniti di museruola.
3. Nelle aree di sgambamento i cani devono accedere a secondo della taglia dell'animale (spazi riservati alle taglie piccole e alle grandi).

4. Anche nelle aree suddette vigono gli obblighi previsti al successivo art. 37 del presente regolamento.

Art. 34 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani condotti con guinzaglio e museruola possono avere libero accesso in tutti gli esercizi pubblici o commerciali salvo le imprese di prodotti alimentari.
2. L'esercente ha facoltà di ammettere o non ammettere cani all'interno del proprio esercizio. Il divieto di accesso deve essere segnalato con appositi cartelli ben visibili all'ingresso dell'esercizio.
3. I proprietari che conducono cani nei pubblici esercizi debbono utilizzare sia guinzaglio che, se richiesto, museruola e debbono avere cura che l'animale non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno.
4. Sono esclusi, ai sensi della L. 37/1974, come modificata dalla L. 25/08/1988, n. 376 e dalla L. 08/02/2006, n. 60, dal divieto di accesso i cani guida per non vedenti; sono, altresì, esclusi dal divieto di accesso anche i cani della protezione civile e delle forze di polizia.

Art. 35 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o nelle proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena debbono comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dall'art. 29 del presente regolamento.

Art. 36 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di detenere un registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro deve essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. Il cane venduto o ceduto deve già essere iscritto all' Anagrafe Canina e identificato secondo i termini di legge. All'atto della vendita e/o cessione

dell'animale questa deve essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Art. 37 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico; tale obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambatura per cani di cui al precedente art. 33.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, durante la conduzione degli stessi, hanno l'obbligo di portare con sé apposita paletta o sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta ed al corretto conferimento degli escrementi. Tali strumenti devono essere esibiti su richiesta agli incaricati della vigilanza di cui all'art. 62.
3. Le deiezioni raccolte devono essere conferite in appositi contenitori laddove presenti (installati dal Comune) o in alternativa, negli ordinari cestini porta rifiuti.
4. Non sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui ai commi precedenti i non vedenti accompagnati da cani-guida e i portatori di handicap impossibilitati a raccogliere gli escrementi.

Art. 38 - Cane di quartiere

1. Al cane, se di indole mansueta, e se socievole e docile, non si può negare il diritto di essere libero. Per tale animale, definito "cane di quartiere" dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14 maggio 2001, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Per prevenire il sovraffollamento del canile sanitario e del ricovero comprensoriale per cani di Ponte Rosso di Assisi, è possibile affidare cani ivi detenuti, di accertata indole mansueta, socievoli e docili, in via temporanea e previo parere del Servizio Veterinario, a enti pubblici o privati (scuola, casa di riposo, casa di accoglienza per persone senza fissa dimora, associazione, condominio ecc..) nella persona del suo rappresentante/presidente pro tempore, che si impegni a provvedere al mantenimento del cane, ad assumersi la titolarità della proprietà mediante l'iscrizione all'Anagrafe canina e la responsabilità ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il Comune provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi, mentre per il tramite del soggetto gestore del canile assicurerà, oltre alle profilassi di protocollo (vaccinazioni, test e prevenzione della filariosi, il test e la prevenzione della leishmaniosi, sterilizzazione e identificazione

mediante microchip), l'assistenza veterinaria gratuita presso l'ambulatorio del Servizio Veterinario fino al termine fisiologico della vita dell'animale.

4. Il cane di cui al comma 2 deve essere munito di medaglietta ben visibile con la dicitura "cane di quartiere" e il nome ed il recapito telefonico del rappresentante/presidente pro tempore dell'ente affidatario, il quale deve comunicare tempestivamente al Servizio Veterinario l'eventuale scomparsa del cane e deve impegnarsi a riconsegnarlo al canile o rifugio che l'ha affidato, su semplice richiesta scritta del Servizio Veterinario.

Art. 39 – Centri di addestramento – educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento – educazione per cani deve presentare richiesta al Comune. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere del Servizio Veterinario della ASL. Per la realizzazione di centri di addestramento – educazione – di cui al presente articolo, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale ed agli altri regolamenti comunali vigenti in materia.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento – educazione fornisce una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani ed a rispettare le disposizioni del presente regolamento.
3. E' istituito presso l' Azienda U.S.L. il registro degli addestratori ed educatori cinofili. A tale proposito gli interessati devono dare comunicazione alla Struttura di Sanità Pubblica Veterinaria segnalando un percorso formativo documentabile o comprovata esperienza nel settore.
4. Gli eventuali centri, in funzione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi, presentando la domanda entro 90 giorni.
5. E' vietata ogni forma di addestramento tesa ad esaltare l' aggressività. E' vietata ogni forma di addestramento con tecniche violente o coercitive.
6. E' vietato l'uso del collare elettrico o con punte taglienti ed inoltre ogni forma di collare che provochi dolore all'animale.

Art. 40 - Cattura, custodia e restituzione dei cani randagi

1. Il Servizio Veterinario della ASL garantisce il servizio permanente di cattura tramite personale addestrato ed attrezzato di cani randagi sul territorio comunale.
2. Le operazioni di cattura si svolgeranno nel rispetto dell'animale, evitando inutili maltrattamenti e, laddove necessario, utilizzando apposite gabbie a scatto. Per i casi particolarmente difficili si farà ricorso all'uso di anestetici a mezzo di cerbottana o fucile previo accordo con il Servizio Veterinario multizonale.

3. Le femmine in allattamento non devono essere separate dalla prole in nessun caso.
4. Gli animali catturati saranno ricoverati presso il canile sanitario e sottoposti, da parte dei Servizi Veterinari a controllo sanitario e verifica della presenza del tatuaggio o microchip identificativo; qualora sia possibile risalire al proprietario, il Servizio Veterinario contatterà l'interessato indicando le modalità di ritiro del soggetto.
5. Qualora il cane non risultasse tatuato o iscritto, il Servizio Veterinario provvederà d'ufficio all'iscrizione all'anagrafe canina e applicherà il microchip prima della restituzione; in caso di soggetto randagio, l'animale sarà iscritto all'anagrafe canina e codificato come proprietà del Comune.
6. In deroga al comma 5, il cane può essere reso al proprietario che ne faccia richiesta previa presentazione di certificato di iscrizione all'anagrafe canina.
7. Salvo nel caso di richiesta di ritiro da parte del proprietario, il cane rimarrà nella struttura sanitaria per 60 giorni; trascorso tale periodo, laddove non pervengano richieste di adozione, il soggetto sarà affidato, in base alla normativa vigente, alla struttura del canile rifugio.
8. Le Associazioni animaliste presenti sul territorio comunale possono collaborare per incentivare ed accelerare le procedure di affidamento dei cani custoditi; l'affido sarà formalmente comunicato al Servizio Veterinario della ASL .
9. E' possibile l'affido temporaneo di cani ricoverati presso il canile sanitario anche prima dello scadere dei 60 giorni, trascorso tale periodo, l'affido diverrà definitivo e l'affidatario diverrà proprietario a tutti gli effetti.
10. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.
11. L'atto di affido è subordinato a nulla osta sanitario del Servizio Veterinario.
12. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni animaliste, promuove iniziative volte a sensibilizzare ed informare i cittadini sui criteri di prevenzione del randagismo.

Art. 41 – Canili per ricovero dei cani randagi

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi e vaganti ritrovati nel territorio comunale sono assicurati dal Comune mediante il canile comprensoriale sito in Ponte Rosso di Assisi.
2. Alla sua gestione il Comune provvede, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi aventi finalità zoofile, sotto il controllo sanitario del Servizio Veterinario, sulla base di un idoneo progetto di gestione.
3. L'apertura di canili è soggetta a nulla osta del Sindaco, previo parere della struttura di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda U.S.L.. Per la realizzazione dei canili per il ricovero dei cani randagi di cui al presente articolo si fa espresso

rinvio alla normativa nazionale e regionale ed agli altri regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 42 - Affidamento di cani di proprietà alla struttura pubblica

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di un cane, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a mantenere presso di sé l'animale, chiede al Comune l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura comprensoriale; nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati gli eventuali documenti probatori. Il Dirigente competente si pronuncia sulla domanda entro 10 giorni dal ricevimento.

Art. 43 – Nulla osta per detenzione cani

1. Chi intende detenere nel medesimo luogo (abitazione, recinti, etc.) più di cinque cani adulti deve ottenere il nulla osta del Comune, previo parere favorevole della Struttura di Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.L..

Titolo V - GATTI

Art. 44 – Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono sul territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato e sono tutelati dal Comune.

Art. 45 – Gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche soltanto per breve tempo, in terrazze o balconi senza la possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento; è consentito tuttavia l'uso del guinzaglio e/o del trasportino per il movimento ed il trasporto del gatto.
3. Al fine di evitare o di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare

liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

4. E' fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di gatti di sottoporli alle profilassi vaccinali ed ai trattamenti antielmintici.

Art. 46 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale

1. Il Servizio Veterinario provvede, in collaborazione con il Comune e le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia felina, anche tramite le associazioni animaliste o i responsabili delle colonie feline.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, può essere effettuata dal Servizio Veterinario, dalle associazioni animaliste, dai gattari e dalle gattare.

Art. 47 – Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'art. 727 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL, le associazioni animaliste e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia riguardo al numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove vivono; la cattura e lo spostamento dei gatti liberi può essere disposta solo nei casi in cui per ragioni di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad accertamento congiunto dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica, incompatibile con insediamenti di popolazioni a rischio, quali ospedali, case di cura e scuole.
4. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire nuove opere edili e/o di ristrutturazione, i cui interventi ricadano in aree interessate dalla presenza di colonie feline, devono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'ideonea collocazione temporanea per dette colonie. Tale collocazione dovrà essere ubicata in zona adiacente il territorio di appartenenza della colonia stessa e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti ad essa; lo spostamento degli animali dovrà avvenire in modo da non recare loro alcun danno e con la collaborazione dell'Associazione affidataria della colonia di cui al comma 6; dovrà essere consentito ai gattari e/o alle gattare e/o ai responsabili

- della colonia, con le modalità opportune, di continuare ad alimentare i gatti e di vigilare sul loro benessere e sulla loro salute.
5. Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 4 siano privati, occorre che il proprietario dell'area e/o dell'edificio oggetto dei lavori dia comunicazione al Comune della presenza della colonia, in modo che l'Amministrazione Comunale possa informarne l'Associazione Animalista che ha in affidamento la colonia; nel caso in cui la colonia non appartenga a quelle censite e affidate come previsto dalla normativa, il Comune dovrà comunque dare comunicazione dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, alle Associazioni animaliste presenti.
 6. Il Comune può disporre l'affidamento di una colonia felina ad un'Associazione animalista, qualora le condizioni della colonia, sentiti anche i Servizi Veterinari, siano tali da compromettere le condizioni di benessere degli animali.
 7. Il Comune provvederà a segnalare la presenza delle colonie feline presenti sul territorio comunale tramite cartelli indicatori recanti le leggi nazionali di tutela degli animali d'affezione, gli estremi dell'eventuale delibera di affidamento delle colonie alle Associazioni Animaliste di Volontariato, e il nome dell'Associazione affidataria.
 8. Il Comune, in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL e le Associazioni di Volontariato, promuove azioni di sensibilizzazione e di informazione dei cittadini sulla presenza delle colonie feline sul territorio comunale, al fine di realizzare una corretta convivenza con gli animali.

Art. 48- Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come zoofili, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline, e provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali d'affezione.
2. Il Comune tutela le colonie feline e, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
3. Ai gattari e alle gattare è permesso l'accesso, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area e struttura di proprietà del Comune all'interno del territorio comunale.
4. L'accesso degli zoofili nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; nel caso di comprovati motivi inerenti la salute e la tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari e/o le gattare sottopongono e demandano al Servizio Veterinario le problematiche individuate, il quale con gli strumenti definiti dalla legge promuoverà le azioni necessarie.
5. Ai fini del censimento chi intende accudire una colonia felina deve comunicarlo al Comune che provvederà a fornirgli un apposito tesserino di riconoscimento.

6. I/le gattari/e possono, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense per il prelievo di avanzi alimentari non portati in sala da pranzo e non consumati da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che possono essere successivamente istituite allo stesso scopo.
7. Coloro che accudiscono gatti liberi devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto, ed asportando ogni contenitore utilizzato.

Titolo VI – EQUINI

Art. 49 - Mantenimento di equini domestici

1. Per mantenere un equino è indispensabile disporre di uno spazio adeguato alle esigenze della razza, dell'età e del sesso dell'animale, e ai sistemi di gestione e cura.
2. Le recinzioni esterne devono essere costruite in materiale idoneo, che riduca al massimo la possibilità di traumi; in linea generale si impiegano staccionate in legno o in acciaio rivestito di plastica.
3. Se l'equino è mantenuto all'aperto deve disporre di un capanno sempre aperto, coperto sul tetto e su tre lati, che consenta di ripararsi e alimentarsi all'asciutto. Le rastrelliere per il contenimento del fieno sono sconsigliate per il pericolo che l'animale, scalcando o rampando, rimanga agganciato alle sbarre.
4. Il box deve essere in legno con fondo in cemento con leggera pendenza verso il centro dove si pone lo scolo dei liquidi organici. Le dimensioni minime dovranno essere di m. 3,00 x 3,50 aumentabili in base alla razza, alla taglia del cavallo ed alla presenza contemporanea della femmina e del redo; l'altezza non deve essere inferiore a m. 3,00 (m. 2,50 per cavalli di taglia piccola); il box deve essere apribile in parte verso l'esterno per garantire un adeguato ricambio di aria e apporto di luce; le strutture già esistenti dovranno essere adeguate alle indicazioni previste dal presente comma entro il 31/12/2011;
5. E' vietata la stabulazione in posta fissa che impedisce all'animale di sdraiarsi, e quindi di riposare bene.
6. La lettiera deve essere in materiale idoneo al fine di evitare l'insorgenza di patologie o problemi per l'animale.
7. L'alimentazione deve essere adeguata alla razza, all'età, al sesso e alle esigenze e alla gestione dell'animale.
8. L'acqua deve sempre essere a disposizione e pulita.
9. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati e cavalle gravide o con redo.
10. Il cavallo deve essere sottoposto a regolari controlli veterinari.

11. Sono, inoltre, fortemente consigliabili una regolare profilassi vaccinale, dei trattamenti antielmintici prescritti dal medico veterinario curante, il ricorso a un regolare pareggio dei piedi e, nel caso di utilizzo per equitazione, ad una ferratura da parte di maniscalchi esperti.

Titolo VII - VOLATILI

Art. 50 - Detenzione dei volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, è opportuno che vengano tenute in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli; i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti e puliti.
3. E' obbligatorio, per le voliere e le gabbie posizionate all'aperto, predisporre una tettoia di protezione.
4. E' vietato:
 - a. lasciare all'aperto durante l'inverno specie esotiche tropicali e /o subtropicali o migratrici;
 - b. strappare e tagliare le penne, accecare, amputare le ali o gli arti, lo "sbeccamento" salvo per ragioni mediche nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c. mantenere volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle.
5. E' vietato detenere chiropteri di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici.
6. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.

Art. 51 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a. per un massimo di due esemplari adulti, le gabbie rettangolari dovranno avere: due lati di cinque volte ed uno di tre volte superiori, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande. Le gabbie circolari devono avere un diametro di almeno 5 volte superiore rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande.

- b. per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 50%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 52 - Tutela delle specie selvatiche

1. E' vietato assolutamente a chiunque danneggiare o distruggere i nidi esistenti di qualsiasi specie o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori. Deroghe sono ammesse in caso di restauro o ristrutturazione di edifici o per problemi sanitari, previo sopralluogo dei rappresentanti del Servizio Veterinario al fine di individuare una collocazione idonea nelle vicinanze, e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
2. E' vietato effettuare potature di alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da volatili, nel periodo della nidificazione o allevamento della prole.

Art. 53 – Controllo dei colombi urbani liberi

1. E' vietato a chiunque somministrare alimenti di qualsiasi genere sul suolo pubblico ai colombi e agli altri volatili presenti allo stato libero in centro abitato. Derogano al precedente comma i punti di alimentazione autorizzati e controllati dalle autorità competenti, per finalità didattiche, scientifiche o di sostegno alla fauna nei momenti critici.
2. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili dove nidificano abitualmente i colombi, a seguito della segnalazione effettuata dagli organi competenti, di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali, installando dispositivi idonei ad occludere le aperture con l'esterno. Tali dispositivi dovranno rispettare le disposizioni tecniche fornite nella segnalazione, al fine di non influire negativamente sulla presenza e sulla riproduzione di altre specie di uccelli e di mammiferi (es. civetta, rondone, pipistrelli). Prima di eseguire gli interventi di chiusura si dovrà provvedere a verificare la presenza di eventuali nidi con all'interno piccoli, contattare l'Ufficio per la tutela degli animali, ove esistente, per concordare le modalità d'intervento ed effettuare un'accurata pulizia, disinfestazione e disinfezione.

3. E' fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi, che lavorano materiali quali vinacce, cereali ecc., il cui stoccaggio all'aperto può fungere da richiamo di un elevato numero di volatili, di adottare accorgimenti di tipo passivo (es. recinzioni, coperture e simili) utili a limitare tale evenienza .
4. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti, se non autorizzati dall'autorità competente.
5. Gli interventi di dissuasione della presenza di piccioni devono comunque essere condotti evitando di pregiudicare la nidificazione di altre specie (es. rondoni, passerii, ecc).

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 54 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali è opportuno che vengano tenuti possibilmente in numero non inferiore a 5 esemplari.
2. Deve essere tenuto conto della compatibilità tra le specie con riferimento particolare ai pesci predatori.

Art. 55 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. La forma dell'acquario dovrà rispettare le caratteristiche etologiche di ogni specie permettendone il libero movimento.
2. In ogni acquario devono essere garantiti ricambio, depurazione e ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 56 – Esercizio della pesca

1. Nell'ambito dell'esercizio della pesca, se i pesci vengono trattiene dal pescatore a fini alimentari, devono essere immediatamente soppressi dopo la cattura, ricorrendo ad idonee manovre ed attrezzi, quali la dislocazione delle vertebre retrocefaliche, uso di annoccatore, iugolazione.

2. Qualora il pesce catturato non venga utilizzato ai fini alimentari, ma come mezzo per ricevere premi o gratifiche, allo scopo di non comprometterne l'integrità fisica, che è condizione indispensabile perché possa sopravvivere dopo la reimmissione nel corpo idrico:
 - a. è vietato l'utilizzo di amo con ardiglione;
 - b. è d'obbligo l'utilizzo di accorgimenti atti a prevenire ferite o lesioni cutanee durante le operazioni di slamatura;
 - c. è obbligatorio l'utilizzo del guadino per salpare il pesce;
 - d. è obbligatorio l'utilizzo di retini per la detenzione temporanea, con dimensioni adeguate al quantitativo pescato.

Art. 57 – Ittiofauna

1. E' vietato porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa.
2. E' vietato conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall'art. 4 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 531).
3. E' vietato vendere o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua.
4. E' vietato cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei che devono essere uccisi immediatamente prima di essere cucinati.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano sia alle attività commerciali o di ristorazione che ai singoli cittadini.

Titolo IX – PICCOLA FAUNA

Art. 58 – Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella convenzione di Berna del 19.09.1979 (recepita con Legge 503/81), nella Direttiva Habitat 1992/43/CE (recepita con D.P.R. 357/97 e successive integrazioni) e nella legge 157/1992, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale, durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Sono tutelate le seguenti specie di piccola fauna (le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale):
 - le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - i mammiferi (ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157/92, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche);

- i crostacei di specie autoctone;
 - le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
3. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee, ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone.
 4. Sono vietati l'uccisione, il ferimento, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui ai commi 2 e 3, fatte salve le deroghe per gli enti autorizzati.
 5. La tutela è estesa anche alle uova ed alle forme larvali delle specie animali elencate nei commi 2 e 3.

Titolo X – FAUNA ESOTICA

Art. 59 – Detenzione di animali esotici

1. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
2. I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra.
3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.
4. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.
5. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.
6. E' vietata la detenzione ed il commercio di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveleno.

Titolo XI – PET THERAPY

Art. 60 – Attività di cura e riabilitazione con l'impiego di animali

1. Il Comune promuove, nel suo territorio, le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con impiego di animali.
2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali. Tali attività potranno essere condotte solo ed esclusivamente da persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite con uso di animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli di animali selvatici ed esotici.

4. Tali attività dovranno svolgersi comunque secondo i criteri, le tutele e le norme previste dall'apposita normativa vigente in materia (D.P.C.M. 28/02/2003).

Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61- Commissione Comunale per i diritti degli animali

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente regolamento.
2. A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione Consultiva così composta:
 - a. il Sindaco o suo Delegato;
 - b. due Consiglieri Comunali indicati dal Consiglio Comunale;
 - c. il Responsabile del Servizio Veterinario Pubblico o suo Rappresentante;
 - d. un rappresentante o suo delegato per ogni Associazione Animalista di volontariato riconosciuta dalla Regione operante a livello locale;
 - e. un veterinario libero professionista indicato dall'Ordine dei Medici Veterinari di Perugia;
 - f. un veterinario libero professionista indicato dalle Associazioni Animaliste di volontariato riconosciute dalla Regione operanti a livello locale;
 - g. un rappresentante o suo delegato dell'Ufficio Diritti degli animali.
3. La Commissione ha compiti propositivi e consultivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
4. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno, fatti salvi i casi di particolare urgenza legati alla tutela del benessere animale.

Art. 62 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento compete al Corpo di Polizia Municipale, alle guardie volontarie riconosciute, nonché a tutti gli agenti o ufficiali di P.G..
2. La Polizia Municipale, le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato e il Personale delle Unità Sanitarie Locali vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Il personale di vigilanza opera in sinergia con l'Ufficio Diritti degli animali, se costituito ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute dalla Regione di Volontariato animalista.

4. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 63 - Sequestro e confisca di animali

1. Si procede al sequestro e alla confisca degli animali in tutti i casi previsti dalle norme di legge, nonché in presenza di situazioni di grave maltrattamento e abbandono degli animali.

Art. 64 – Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione alle disposizioni del presente regolamento, che non sia già punita da altra norma di rango superiore, è soggetto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3/2003, al pagamento di una somma che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dal capo 1° della Legge 24/11/1981, n. 689.
2. Chiunque commette una violazione degli artt. 9, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 23 e 29 del presente regolamento, che non sia già punita da altra norma di rango superiore, è soggetto al pagamento di una somma che va da € 75,00 a € 500,00 (contestabile € 150,00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dal capo 1° della Legge 24/11/1981, n. 689.
3. Nei casi previsti dalla medesima Legge n. 689/1981, e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro ed alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché ove prescritto o comunque ritenuto necessario, dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29/07/1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalla legge e previa convenzione. Dopo la confisca l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività fino a che non venga rimossa l'inadempienza e la successiva revoca del titolo abilitativi, qualora l'infrazione permanga oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente regolamento, delle leggi e di altri regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio Diritti Animali in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative presso le scuole, gli uffici comunali, le associazioni, i negozi di animali, gli allevamenti e gli ambulatori veterinari.
6. Gli importi delle sanzioni sono introitati in apposito capitolo del bilancio comunale. Tali somme saranno destinate alla tutela degli animali d'affezione.

Art. 65 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali

Art. 66 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo trenta giorni dall'approvazione in Consiglio Comunale.